

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

134.

SITZUNG

20-6-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

INDICE

Disegno di legge n. 77:

« Partecipazione regionale alle fiere,
mostre e rassegne nazionali ed estere »
pag. 3

Interrogazioni e interpellanze

pag. 17

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 77:

« Beteiligung der Region an in- und aus-
ländischen Messen, Ausstellungen und
Musterschauen » Seite 3

Anfragen und Interpellationen

Seite 17

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 19.6.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che è pervenuta in data odierna una lettera del Commissario del Governo con la quale si comunica a questa Presidenza che il Ministro dell'interno con proprio decreto ha approvato gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1963.

Proseguiamo nella discussione dell'Ordine del giorno: **disegno di legge n. 77**: « *Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere* ».

La parola alla Giunta.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.):

Come è noto i problemi della espansione delle correnti di esportazione e della conservazione dei mercati acquisiti hanno assunto e assumeranno sempre più una importanza basilare nel quadro di una sana politica economica.

L'apporto che viene attualmente recato alla economia regionale dalle esportazioni di prodotti ortofrutticoli e vinicoli si aggira, secondo un calcolo approssimativo ma assai vicino alla realtà, sui 20 miliardi, con una tendenza leggera all'aumento, cifra che può dare una idea della importanza notevole che ha l'esportazione di detti prodotti per favorire lo sviluppo della nostra economia agricola.

Non si deve, nè si può dimenticare però che, oltre ai tradizionali mercati della nostra produzione, ve ne sono altri in fase di sviluppo nei quali la nostra presenza è inadeguata o assolutamente insignificante. D'altra parte la facilità sempre crescente dei rapporti di scambio e cooperazione tra i vari mercati può portare a mutamenti di scelte, il che rende la concorrenza sempre più vivace ed attiva.

In tale condizione lo sviluppo e il mantenimento delle posizioni di mercato esige un continuo e sempre più elevato impegno da parte di chiunque intenda operare nel vasto campo del commercio con l'estero.

Da parte degli operatori occorre uno sforzo permanente per mantenere i costi al livello della concorrenza internazionale e per elevare la qualità dei prodotti in modo da assicurare il mantenimento dei mercati.

Ciò richiede un sempre maggiore miglioramento delle basi organizzative sui mercati esteri per coglierne tempestivamente le mutevoli esigenze e inserirsi proficuamente nei mercati stessi man mano che si presentano nuove possibilità.

L'ente pubblico non può rimanere assente e attraverso una vigorosa azione di appoggio deve facilitare con ogni mezzo lo sforzo degli operatori, al fine di determinare le condizioni più idonee alla riuscita dei loro sforzi.

Detta azione è maggiormente giustificata poi se si pensa che le piccole e medie aziende, sia individuali che cooperative, non hanno di solito né i mezzi né l'attrezzatura tecnica per affrontare con la necessaria ampiezza ed efficacia il problema della organizzazione costosa dei mezzi di propaganda e di presentazione dei prodotti all'estero.

La forma propagandistica di più sicura efficacia si è dimostrata senza dubbio la partecipazione alle fiere e mostre internazionali, poichè in esse si realizza la presentazione del prodotto alla clientela in una cornice di decoro e di prestigio, oltrechè in una forma rispondente ai dovuti requisiti di razionalità e funzionalità.

Autorevoli affermazioni dei massimi responsabili dell'economia internazionale hanno riconosciuto che la evoluzione in atto in ogni campo non ha affatto intaccato la validità del sistema fieristico a cui anzi la crescente diversificazione degli scambi internazionali sta conferendo nuovi impulsi.

Le grandi fiere internazionali di carattere generale stanno infatti assumendo sempre mag-

gior rilievo, anche perchè le fiere stesse, oltre che strumento principale della divulgazione dei prodotti, assolvono alla funzione di intermediazione mercantile, senza contare che spesso esse assumono anche funzioni di prestigio politico, oltre che economico, per cui si giustifica l'erogazione di mezzi notevoli per la loro organizzazione.

L'Amministrazione regionale ha sempre curato la partecipazione alle fiere estere dei prodotti ortofrutticoli e vinicoli regionali con particolare riguardo ai mercati tradizionali dei paesi di lingua tedesca, e con qualche tentativo a Parigi, Londra, nonchè a Lipsia e Poznam per i mercati orientali.

I mezzi a disposizione sono sempre stati di una tale esiguità che ci si può meravigliare, e di certo va ascritto all'alta qualità della produzione regionale, se si è riusciti a mantenere buone posizioni almeno su questi mercati tradizionali.

Se si pensa però agli ingenti mezzi che per esempio l'Istituto per il commercio estero ha a disposizione, non si può fare a meno di asserire che il settore merita una maggior attenzione e che deve essere ulteriormente potenziato perchè possa tener il passo con gli sviluppi dei vari mercati.

Inoltre spesso è necessario che la scelta delle varie manifestazioni e del dopo delle stesse venga effettuata in rapporto alle differenti trattative ed esigenze dei singoli mercati, accertate generalmente nel corso di appositi studi preliminari condotti in loco. E' il problema delle cosiddette ricerche di mercato sulle quali la nostra amministrazione non ha mai potuto rivolgere la sua attenzione ed alle quali non ha mai dedicato alcuna spesa. Solo ultimamente si è disposto a titolo sperimentale un tentativo, ma i mezzi a disposizione non permettono cer-

to una ricerca razionale e soprattutto estesa a tutti i mercati potenziali.

Il disegno di legge in oggetto intende pertanto disciplinare l'intervento regionale nei suddetti settori, fornendo all'Amministrazione regionale uno strumento efficace sul quale operare. Esso tende inoltre ad assicurare che i capitoli del bilancio regionale destinati da molti anni a consentire l'intervento regionale per l'organizzazione di fiere e mostre trovino in una organica legislazione la loro fonte di assistenza.

Con queste premesse la Giunta regionale confida nell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola all'on. Paris per la lettura della relazione della Commissione.

PARIS (P.S.I.): La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici ha preso in esame questo disegno di legge nelle sedute del 27 maggio e 5 giugno 1963, in presenza dell'Assessore regionale competente, rag. Dusini, che ha illustrato il provvedimento inteso a disciplinare l'intervento regionale nel settore delle manifestazioni fieristiche, onde evitare l'esposizione di doppiopioni di merci tipiche regionali e consentire l'inserimento, in tali manifestazioni, anche del settore turistico.

La Commissione ha inteso demandare tutta la materia all'Assessorato regionale del commercio e credito — come risulta anche dalla nuova formulazione degli artt. 3 e 6 del provvedimento in esame — e soprattutto di unificare i vari stanziamenti — ritenuti d'altronde troppo esigui — riguardanti la partecipazione a fiere, mostre e rassegne.

Convinta della necessità di aumentare lo stanziamento anzidetto e non essendovi, per l'anno finanziario in corso, nessuna possibilità finanziaria per sopperire a tale esigenza, la Commissione ha espresso ad unanimità la raccomandazione alla Giunta regionale di unificare nell'anno prossimo in un unico capitolo di spesa — dell'ammontare non inferiore a 30 milioni — tutti gli stanziamenti previsti allo scopo predetto ed attualmente divisi tra diversi Assessorati.

La Commissione, inoltre, ha approvato all'unanimità un emendamento aggiuntivo all'ultimo articolo del disegno di legge in esame che disciplina, per l'esercizio finanziario in corso, la partecipazione a fiere e mostre interessanti i settori dell'agricoltura e dell'industria.

Il testo del disegno di legge, con le modifiche di cui sopra è cenno e con vari emendamenti formali che risultano dal testo comparato che si allega, è stato approvato dalla Commissione legislativa ad unanimità dei suoi membri e viene quindi rimesso al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.

« PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE FIERE, MOSTRE E RASSEGNE NAZIONALI ED ESTERE »

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 1 Allo scopo di favorire il collocamento delle merci tipiche di produzione regionale è autorizzata l'erogazione di spese per la partecipazione diretta della Regione con prodotti regionali, a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni che organizzano la partecipazione alle suddette manifestazioni con prodotti regionali. Nelle manifestazioni di cui ai commi precedenti può essere curata la propaganda turistica a favore delle località regionali di cura, soggiorno e turismo.	Art. 1 idem. Idem. ...a favore della regione Trentino-Alto Adige.
Art. 2 La partecipazione diretta viene disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, sentito il Comitato regionale per le fiere e mostre di cui al successivo art. 4.	Art. 2 Idem.
Art. 3 L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti idonei allo scopo, quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano ed enti similari.	Art. 3 L'Assessorato regionale per il commercio, ove ne ravvisi la necessità, è autorizzato ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 4 Presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia del commercio è costituito il Comitato per le fiere e mostre così composto: — l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio - Presidente — un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento - Membro — un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano - Membro — un funzionario della Divisione regionale del commercio addetto al settore del commercio con l'estero - Membro con funzioni di segretario. Ai membri del Comitato spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.	Art. 4 Idem. Idem.
Art. 5 Agli enti di cui all'art. 3 potrà essere corrisposto un anticipo pari ai due terzi della spesa presunta per ogni singola manifestazione. La rimanenza sarà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.	Art. 5 Agli enti ed alle organizzazioni di cui all'art. 3 potrà...
Art. 6 Qualora il Comitato di cui al precedente art. 4 ritenga utile effettuare, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica, una indagine di mercato in loco, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporla, avvalendosi all'occorrenza, della collaborazione degli enti indicati nel precedente art. 3.	Art. 6 L'Assessorato regionale per il commercio, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica, può disporre una indagine di mercato, avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, della collaborazione degli enti ed organizzazioni indicati nel precedente art. 3.

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 7 L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione di spese per la redazione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni e articoli giornalistici e film di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale potrà avvalersi della collaborazione di enti, società e tecnici esperti nei rispettivi settori.	Art. 7 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale per il commercio, è autorizzata alla spesa per l'allestimento e la distribuzione di materiali e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma l'Assessorato per il commercio potrà avvalersi della collaborazione...
Art. 8 Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1962 le seguenti spese: A) - lire 10 milioni per le iniziative di cui all'art. 1; B) - lire 3 milioni per le iniziative di cui agli artt. 6 e 7. Per le spese di cui alla lett. A) si provvede con il fondo di lire 10 milioni iscritto al cap. n. 125 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso; per quelle di cui alla lett. B) mediante riduzione di lire 3 milioni dello stanziamento iscritto al cap. n. 124 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo. Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.	Art. 8 ...dell'esercizio finanziario 1963 le seguenti spese: Idem. Idem. ...al cap. n. 146 dello stato... ..cap. n. 145 dello stato... Idem Per la partecipazione a fiere e mostre interessanti i settori dell'agricoltura e dell'industria, per il 1963, si farà fronte con i fondi a ciò necessari stanziati nei cap. n. 58 e n. 150 del bilancio regionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Lutteri.

LUTTERI (D.C.): Manca una relazione scritta, in quanto la Commissione finanze ha approvato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, ad unanimità.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): La Commissione legislativa è stata molto lieta che da parte dell'Assessorato sia stato proposto un provvedimento legislativo che regola questa materia. Una regolamentazione si rendeva necessaria, perchè non basta produrre, ma bisogna anche vendere. Perciò questo provvedimento ha trovato il consenso unanime della Commissione. Io mi auguro che con il coordinamento che viene proposto con questo provvedimento per quanto riguarda l'unificazione delle varie iniziative concernenti la presenza della nostra Regione in questo settore, sia reso più facile il collocamento dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri, in modo che la nostra produzione figuri come merita. Abbiamo visto che ad esempio la Regione Siciliana già da tempo ha provveduto a organizzarsi in questo importante settore; questo riferimento non deve suonare rimprovero alla Giunta, ma significa che anche per la nostra Regione è maturo il tempo perchè questa materia abbia una sua precisa disciplina. Devo anche dire che qualche volta ho avuto occasione di visitare delle mostre in Italia e all'Estero, nelle quali era presente anche la nostra Regione, e devo dire che non sono sempre rimasto entusiasta del modo con cui questa nostra partecipazione si è presentata. Ciò naturalmente è dipeso non dalla mancanza di buona volontà, ma dalla mancanza di

mezzi adeguati. Tutti siamo convinti che questo settore non può essere trascurato, ma che in esso si deva tenere il passo con gli sforzi che da anni stiamo facendo per migliorare la nostra produzione. Fatte queste considerazioni, dichiaro che voterò a favore del provvedimento che viene proposto e che con me voterà a favore anche il gruppo della D.C.

PRESIDENTE: La parola all'on. Paris.

PARIS (P.S.I.): In Commissione c'è stata una discussione interessante, dalla quale è emerso che la Giunta non ha mai compreso l'importanza del settore commerciale. Si è sentito anche dire che è inutile produrre tanto, perchè non si vende. Un momento, non si vende: bisogna vedere a quali prezzi si vende e se c'è stato tutto un lavoro per esitare la merce con più o meno guadagno. Il fatto che non si sia ancora compresa la differenza fra produzione e distribuzione sta a dimostrare le gravi carenze che in questo settore ci sono state fino ad oggi. Per questo la Commissione ha proposto di unificare i vari settori in cui finora si è dispersa l'iniziativa della Regione in materia di fiere e mercati. E' poi naturale che l'allestimento di padiglioni con la esposizione di merci richiede una certa esperienza non facile da acquistare, perchè in questo campo ci avviciniamo al settore della pubblicistica.

Ora, se procediamo come si è fatto nel passato, per settori distinti, non possiamo attendere da questa attività grandi risultati. Mi pare che l'Assessore Dusini, il quale ha una particolare sensibilità in questo campo, dovrebbe arrivare alla creazione di un ufficio particolare, in modo che attraverso di esso, nelle varie città dove si svolgono manifestazioni fieristiche cui la Regione partecipa, venisse ricercata la collaborazione di determinati elementi per

avere la garanzia di disporre sul posto di unità altamente specializzate nel settore con un incarico sia pure limitato nel tempo. E' certo che così si ravviva il commercio e che così è possibile collocare la propria merce e collocarla con una certa facilità. La pubblicità ha anche qui una grandissima importanza. Ecco perchè questo settore non deve essere assolutamente trascurato; bisogna seguire l'esperienza fatta da altri, stabilire rapporti, intrattenere relazioni personali ecc. Ad esempio penserei che a Monaco, che è un grandissimo mercato, si dovrebbe avere come Regione un addetto commerciale, chiamiamolo così, il quale dovrebbe mantenere quella continuità di rapporti che è assolutamente necessaria perchè i contatti non si possono interrompere nettamente dopo una manifestazione fieristica per riprenderli, cominciando da capo, l'anno successivo. Per cui, signor Assessore, noi come gruppo votiamo a favore di questo disegno di legge, ma nel contempo la invitiamo a porre allo studio questa materia, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni che le possono venire dai banchi del Consiglio nel corso di questa discussione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): E' sperabile che con questo disegno di legge intervenga un salto qualitativo — scusate il termine, in questa materia. L'Assessore Fronza ha interrotto sommessamente il collega Paris quando questi ebbe ad affermare che nel settore son sempre state registrate delle grandi carenze. Ma io vorrei invitare Fronza a farsi spiegare dall'Assessore competente come stanno veramente le cose. In definitiva, che cosa abbiamo? Un Assessorato competente, ma che ha delle disponibilità irri-

sorie. Occorre poi che sia un unico Assessorato a dirigere l'attività della Regione per quanto riguarda la partecipazione alle fiere soprattutto estere.

In secondo luogo, ci vuole un organico adeguato. Il collega Paris ha parlato di due-tre funzionari, a me pare che ce ne sia in realtà uno solo. Ora il dire che in questo settore non ci sono delle carenze, sarebbe veramente dire una bugia. Occorre rivedere tutto; bisogna unificare le spese distribuite su vari Assessorati e poi organizzarsi. Abbiamo sempre guardato con fiducia la lista dei consulenti che la Regione paga regolarmente e puntualmente.

Ora, io suggerirei di rivedere questa lista, di sfoltirla di quei consulenti a cui viene dato in appalto lo studio e la trattazione di materie che dovrebbero essere trattate dai funzionari, e invece sfruttare quei fondi che si risparmiano per delle consulenze nel campo del commercio con l'estero. Ha poi ragione il collega Paris quando afferma che la nostra presenza all'estero non deve essere occasionale, ma continua. La fiera deve essere un po' il fulcro di tutta l'attività che la Regione svolge nei vari Paesi. E ciò anche perchè i tempi sono mutati e la concorrenza è diventata spietata sia dentro che fuori d'Europa. E questi fenomeni si accentueranno sempre più. Guai, quindi se non ci tenessimo aggiornati. Occorre perciò rivedere, da questo punto di vista, quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto.

In secondo luogo noi dobbiamo meglio aggiornare e mantenere aggiornata la situazione sull'indagine di mercato. Su questa situazione devono essere aggiornati non solo gli operatori commerciali, ma anche i produttori, come bisogna adeguare tutta la nostra produzione alle possibilità di mercato. Ecco qui la necessità di fare un'indagine di mercato, di tenerla aggiornata e di inserirla nella politica economica ge-

nerale di cui questo settore deve essere un punto costante di acquisizione. Ma non è un Assessorato e un funzionario che possono attendere a questa opera colossale: bisogna interessare sia i produttori che gli operatori; bisogna, in una parola, cambiare strada per mettersi su una nuova. Bisogna poi che non solo la Giunta sia cosciente dell'importanza di questo settore, ma è necessario trovare modo di un coordinamento unitario fra l'attività della Regione e quella delle Province. Perciò auspico che il Consiglio voglia tener conto di questa necessità, introducendo nel comitato previsto da questo disegno di legge i rappresentanti delle Province, che potranno essere i primi consulenti.

Questa legge può essere un buon strumento di azione, ma può anche diventare uno strumento mediocre se si continuerà nella tradizionale passività. Se questo non diverrà un buono strumento di attività, significherà che l'amministrazione regionale non avrà voluto intraprendere la politica che da più parti è stata auspicata e che rappresenta una delle più valide valvole di sicurezza della nostra economia agricola.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, questo disegno di legge mi dà l'occasione di richiamare l'attenzione dell'Assessorato su alcuni problemi. Innanzitutto devo dire che ho avuto un senso di stupore dinanzi a questo disegno di legge, quello del « *parturiunt montes* », perchè gli stanziamenti non sono adeguati all'impegno che si sente di voler assumere con questo disegno di legge. Per cui se c'è un rilievo da fare è questo: questo disegno di legge è espressione di una volontà, di

un impegno, il riconoscimento della necessità di intervenire in questo settore, mentre poi si va a leggere l'art. 8 e si trovano stanziati 10 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1 e 3 milioni per le iniziative di cui agli artt. 6 e 7. Sono tornato da poco dalla Sicilia e ho avuto occasione di vedere gli stanziamenti che la Regione Siciliana fa in tutti i settori. Ebbene, in Sicilia ci sono cifre enormi moltiplicate centinaia di volte quelle che siamo abituati a vedere qui. Per esempio, per documentari cinematografici sono stati spesi, bene o male questo non importa, 165 milioni. Il mio stupore è però anche in senso assoluto. Che cosa farà, signor Assessore, con 10 milioni? Non credo che riuscirà ad operare il miracolo di Nostro Signore della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ritengo perciò che noi potremmo stare qui a discutere delle ore e che lei potrà rispondere alle nostre domande, e che poi, tornato al suo Assessorato e presa la matita in mano, si accorgerà che questi 10 milioni sono stati già impegnati a tamponare degli studi; ma poi, che cosa si potrà fare con 10 milioni? Non si potrà neanche incominciare a fare qualcosa di diverso da quello che è stato fatto fino adesso. Allora questo disegno di legge bisogna incominciare a farlo vivere; e sono i suoi colleghi di Giunta che dovrebbero sentire la viva necessità che non ci siano dei settori che rimangano in perpetua minorità finanziaria. Dieci milioni, tre milioni: è tardi in questa sede fare delle iniezioni vivificatrici. Bisogna perciò presentare un ordine del giorno prima del passaggio alla discussione articolata, che costituisca un impegno per la Giunta di trovare qualche altro milione per questo esercizio finanziario. Perciò, signor Presidente, le chiedo, nel caso che fossi l'ultimo oratore a parlare nella discussione generale, che lei mi dia due minuti di tempo per stendere materialmente questo ordine del gior-

no che io proporrò. Questo disegno di legge nasce vivo, ma non vitale. Devo anche dire che mi pare che nella discussione finora svoltasi sia stato un po' troppo posto l'accento sulla nostra partecipazione alle rassegne estere. E da un certo punto di vista ciò può corrispondere alla realtà. Bisogna però non dimenticare che le fiere, fin dagli antichi tempi, si sono create nei vari centri come esposizioni specializzate. Si pensi all'apporto dato alle città che sono sedi di fiere; non parlo di quella di Milano, che ha una risonanza e un interesse mondiale, ma di tutte. Quando si parla di fiere interne bisogna portare la luce anche su questo problema: le fiere hanno la funzione di attirare l'attenzione sui centri in cui si svolgono per attivare l'economia locale. Ed ora facciamo un passo in avanti per ricordare che c'è anche la nostra Regione. C'è qui la fiera di Bolzano con una propria sede stabile e alla quale sono stati dati due funzionamenti. Ora sarebbe sciocco pensare di avere a Trento una fiera con le stesse caratteristiche di quella di Bolzano. In passato c'è stata anche a Trento una fiera, che però è durata solo qualche anno perchè ha dovuto cedere di fronte ad altre che presistevano: mi riferisco a quella di Verona e a quella di Bolzano. Ora, creare una fiera a Trento che non sia altamente specializzata sarebbe un assurdo economico. Ma esiste qualche altra possibilità per rinviare la città di Trento anche attraverso questo settore? A me pare di sì, e lo dico anche se so di fare un dispiacere agli amici roveretani, i quali hanno una loro fiera dell'artigianato. Ebbene io credo che non sarebbe male se si riprendesse in esame la possibilità di creare a Trento una fiera regionale specializzata appunto nel settore dell'artigianato. Ecco perchè sono d'accordo con la proposta del collega Nardin di inserire nel comitato previsto da questa legge i rappresentanti delle Province.

Bisogna che in tale materia non ci siano campanilismi, suscettibilità e gelosie locali; forse quella fiera, trasferita a Trento, potrebbe svilupparsi e consolidarsi. Concludo, annunciando che presenterò un ordine del giorno per ottenere dalla Giunta l'impegno che entro quest'anno venga assicurato a questo settore un maggiore finanziamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Ich ergreife das Wort um zu erklären, daß wir diesem Gesetzentwurf grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Der Regionalrat hat in der Vergangenheit sehr viele Gesetze für die Steigerung der Produktion erlassen, sei dies nun auf dem Gebiete der Landwirtschaft als auf dem Gebiete der Industrie. Gerade gestern haben wir ein solches Gesetz verabschiedet. Die Provinzen Bozen und Trient haben weitere Förderungsmaßnahmen auf dem Gebiete des Handwerks vorgesehen. Es ist deshalb zu begrüßen, daß erstmalig ein Gesetz in den Regionalrat kommt, das die Absatzförderung unserer Produkte vorsieht. Ich gehe mit meinen Vorrednern einig, daß die hierzu vorgesehenen Mittel ungenügend erscheinen und möchte mich ebenfalls deren Anliegen anschließen, indem ich den Regionalauschuß ersuche für die Zukunft mehr Mittel für die Absatzförderung aufzubringen. Es ist ein Gebiet, das wesentlich mehr gefördert werden muß und soll. Ich möchte mich darüber nicht weiter auslassen. Zur nötigen Koordinierung der verschiedenen Tätigkeiten auf diesem Gebiet haben wir jedoch einen Änderungsantrag eingebracht, der darauf hinzielt, einen Vertreter je Provinz in diesen Beirat oder in diese Kommission hineinzubringen. Es ist dies aus verschiedenen Gründen notwendig.

Wie Sie wissen, haben die Provinzen die Zuständigkeit auf dem Gebiete der Ordnung von Märkten und Messen, außerdem auch für das Handwerk. Es ist eine alte Erfahrungstatsache, daß auf den Ausstellungen, die von der Region veranstaltet werden, nicht nur Landwirtschafts und Industrieprodukte gebracht werden, sondern auch Handwerksprodukte. Daß darin eine Koordinierung notwendig ist, erscheint evident, auch um gewisse Überschneidungen auszuschalten, die sich ergeben könnten und sich in der Vergangenheit leider auch oft ergeben haben. Es ist vorgekommen, daß die Provinz, wie jabekannt, auf dem Gebiete des Handwerks auch eigene Ausstellungen im Auslande veranstaltet und daß sie manchmal gleichlaufend mit denen der Region waren. Daher ist eine Koordinierung auf diesem Gebiet nötig. Ich hoffe, daß der Regionalrat diesen Änderungsantrag aus diesen rein objektiven Erwägungen heraus annehmen wird. Unsere Gruppe steht somit diesem Gesetzesantrag positiv gegenüber.

(Prendo la parola per chiarire che siamo in linea di principio favorevoli al presente disegno di legge. Il Consiglio regionale ha congedato in passato molte leggi per favorire l'incremento della produzione, sia nel campo dell'agricoltura che in quello dell'industria, ed una ne abbiamo emanato proprio ieri: anche le Province di Bolzano e di Trento hanno previsto misure per incrementare le attività artigiane. Per questo bisogna salutare la prima legge presentata in Consiglio regionale che prevede un appoggio al collocamento dei nostri prodotti. Sono d'accordo con l'oratore che mi ha preceduto per quanto riguarda l'eccessiva scarsità dei mezzi previsti e mi unisco a mia volta alla richiesta, da lui presentata alla Giunta regionale, di fornire a tale scopo maggiori mezzi per il futuro. Si tratta di un campo che

deve e può essere maggiormente appoggiato e non occorre dire di più. Al fine di realizzare la necessaria coordinazione fra le diverse attività in questo campo abbiamo presentato un emendamento che tende ad ammettere alla commissione i rappresentanti delle due Province. Ciò è necessario per varie ragioni: com'è noto, l'ordinamento delle fiere e dei mercati, come pure quello sull'artigianato, compete alla Provincia ed è ormai una vecchia esperienza che alle mostre organizzate dalla Regione non sono esposti soltanto prodotti dell'industria e dell'agricoltura ma anche dell'artigianato. E' evidente perciò la necessità di un coordinamento, anche per evitare il verificarsi di certe interferenze che potrebbero risultare e che si sono purtroppo anche verificate per il passato. E' successo che la Provincia, come è noto, abbia organizzato all'estero mostre dell'artigianato e che spesso queste siano risultate parallele a quelle organizzate dalla Regione. Ne risulta la necessità di una coordinazione e per tali ragioni obiettive spero che il Consiglio regionale accetterà la nostra proposta di emendamento. Il nostro gruppo voterà quindi a favore).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Il nostro gruppo è favorevole a questo disegno di legge, perchè su questa materia di notevole importanza vi è finalmente un provvedimento organico. Noi pensiamo che in questo settore così delicato sia particolarmente utile che ci sia una partecipazione unitaria e coordinata. Perciò daremo il voto favorevole al testo della Commissione. Devo anche dire che come amministratori regionali ci preoccupiamo solitamente della produzione, ma purtroppo non sempre ci occupiamo adeguatamente del collocamento; però

tutti gli sforzi per la produzione a nulla valgono se non si accompagnano a quelli del collocamento. Perciò penso che l'aumento dei fondi debba essere preso in considerazione dalla Giunta, come bisognerà fare degli studi sulle possibilità di mercato e sull'assistenza agli operatori.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - (D.C): Il Consiglio regionale ha manifestato, nei confronti di questa iniziativa, una unanimità di consensi che è segno della viva sensibilità di esso ai problemi del settore, ed è anche riconoscimento della valida impostazione che l'Assessorato ha dato alla soluzione dei vari problemi; rimane vero che l'aver enucleato, nella ridistribuzione degli incarichi agli Assessori, il settore del commercio dagli altri, ha consentito una visione più ampia e sicura dei bisogni, ai quali forse nel passato non era stata data sufficiente attenzione.

La Regione ha svolto particolare interessamento per la partecipazione alle fiere internazionali e nazionali. Nella discussione, si è dato assai maggior rilievo alla partecipazione alle manifestazioni internazionali, anche per la particolare posizione geografica della nostra Regione rispetto al rimanente territorio nazionale ed ai paesi confinanti, con le possibilità che per noi esistono di collocamento della nostra produzione sui mercati di lingua tedesca; prodotti che sono largamente presenti anche nell'economia nazionale, di largo consumo e di generale soddisfazione per il consumatore. Questo disegno di legge ha avuto una larga risonanza, ha riscosso interessamento vivo da tutti i settori del Consiglio; abbiamo constatato che tutti sono concordi nel ritenere che la ma-

teria del commercio dovrebbe essere affidata ad un unico Assessorato. Ho il piacere di comunicare che anche la Giunta regionale è orientata in questo senso, ed in misura maggiore da quando, dopo aver partecipato ad alcune riunioni della Commissione, ho avuto modo di riferire nella Giunta stessa il clima nel quale era stata avviata la discussione di questo disegno: un clima di consensi, accompagnato dal rilievo della esigua disponibilità di fondi. Tutto questo dice all'Assessore competente che deve stare molto attento alle necessità presenti e future del settore, per adeguare la disponibilità del bilancio alle necessità che sono state ravvivate. In sostanza, la discussione ha sottolineato un vecchio tema: quello che la pubblicità rappresenta l'anima del commercio; che non basta produrre, ma occorre anche produrre bene per poter collocare vantaggiosamente. Sono, questi, motivi che anche precedentemente erano stati più volte ripetuti, e questa legge ha avuto il consenso di tutti i settori, perchè dice soprattutto la nostra volontà di essere presenti qualitativamente in questo settore, e rappresenta un impegno implicito da parte della Giunta a non sottrarlo ad altri settori. Dirò ora che gli orientamenti enunciati dalla Commissione legislativa, sono stati esaminati ed accettati dalla Giunta regionale, che è lieta di accogliere anche l'emendamento che è stato preannunciato dal cons. Fioresehy. La Giunta, dal canto suo, ha presentato tre emendamenti, che sono sembrati necessari, dopo le modifiche apportate dalla Commissione, onde evitare difficoltà in sede di applicazione della legge e soprattutto nella fase di impegno dei fondi; si tratterà di aggiungere all'art. 3 e all'art. 6 la dizione: « previa deliberazione della Giunta », lì dove la Commissione ho sostituito « l'amministrazione regionale » con « Assessorato regionale », perchè l'Assessorato non è abilitato ad

impegnare fondi. Analogamente per l'art. 7, la proposta non deve partire, come è detto, dall'Assessorato, ma dall'Assessore. Se continuassi in questa mia esposizione, altro non potrei fare che riprendere ogni singolo argomento di quanti sono intervenuti; e se a questi interventi volessi dare una risposta adeguata, finirei per ripetere tutte le cose che sono state dette dagli stessi oratori, in quanto le loro affermazioni sono in definitiva l'espressione concreta di quanto attiene, ai bisogni e programmi, al settore. Questo disegno di legge, era necessario per dare alla Regione uno strumento per interventi che in questo settore negli anni passati e anche quest'anno l'amministrazione regionale aveva fatto. Ma era necessario ad evitare che in sede di controllo ci fossero o delle contestazioni o delle difficoltà nuove, di volta in volta, magari per le stesse cose da superare. Questa legge entrerà in vigore oltre la metà dell'anno, un semestre è già trascorso e molti impegni sono già avviati. Ritengo che le raccomandazioni espresse da molti consiglieri, e condensata dall'ordine del giorno preannunciato dal collega cons. Corsini, possano servire d'impegno ad irrobustire, nel futuro, anche negli stanziamenti, questo nostro provvedimento. Mi piace aggiungere, a conclusione, che se nel passato con poco si è fatto molto — e si è fatto molto — con una maggior mole di stanziamenti sarà certamente possibile essere di aiuto veramente valido ai produttori ed ai commercianti, con un effettivo vantaggio per tutta l'economia della Regione.

Concludo, interpretando anche il pensiero della Giunta, con un cordiale ringraziamento per l'interessamento e l'appoggio che il Consiglio ci ha dato.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Viene presentato un ordine del giorno:

« IL CONSIGLIO REGIONALE,

discusse le questioni connesse con la partecipazione regionale a fiere, mostre, rassegne, nazionali ed estere,

riconosciuta la necessità d'intensificare tale partecipazione qualitativamente e quantitativamente

impegna la Giunta regionale ad incrementare ancora nel corrente esercizio finanziario, e più massicciamente nel 1964, i fondi a disposizione dell'Assessorato competente ».

E' a firma Corsini, Paris, Raffaelli, Nicolodi. Chi prende la parola per illustrarlo? Nessuno. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Metto ai voti ora il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato.

Art. 1

Allo scopo di favorire il collocamento delle merci tipiche di produzione regionale è autorizzata l'erogazione di spese per la partecipazione diretta della Regione, con prodotti regionali, a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni che organizzano la partecipazione alle suddette manifestazioni con prodotti regionali.

Nelle manifestazioni di cui ai commi precedenti può essere curata la propaganda turistica a favore della regione Trentino-Alto Adige.

Qui c'è un emendamento aggiuntivo della Giunta regionale: « Sentito il parere dell'Assessorato regionale cui è affidata la materia del turismo ».

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 1 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

La partecipazione diretta viene disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, sentito il Comitato regionale per le fiere e mostre di cui al successivo art. 4.

Pongo in votazione l'art. 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

L'Assessorato regionale per il commercio, ove ne ravvisi la necessità, è autorizzato ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

C'è un emendamento della Giunta che inserisce, dopo « è autorizzato », la dizione « previa deliberazione della Giunta ».

Pongo ai voti l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 3 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

Presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia del commercio è costituito il Comitato per le fiere e mostre così composto:

— *l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio - Presidente;*

— *un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento - Membro;*

— *un funzionario della Divisione regionale del commercio addetto al settore del commercio con l'estero - Membro con funzioni di segretario.*

Ai membri del Comitato spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

E' stato presentato un emendamento dai cons. Frioreshy, Benedikter, Kapfinger e Schatz: aggiungere al primo comma « un rappresentante per ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, designato dalle rispettive Giunte provinciali ».

E' posto ai voti l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo ai voti l'articolo così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Agli enti ed alle organizzazioni di cui all'art. 3 potrà essere corrisposto un anticipo pari ai due terzi della spesa presunta per ogni singola manifestazione. La rimanenza sarà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

E' posto ai voti l'art. 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

L'Assessorato regionale per il commercio, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica può disporre una indagine di mercato avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, della collaborazione de-

gli enti ed organizzazioni indicati nel precedente art. 3.

C'è un emendamento della Giunta, analogo a quello dell'art. 3: dopo la parola « fieristica » inserire « previa delibera della Giunta regionale ».

Pongo ai voti l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo ai voti l'articolo così emendato: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale per il commercio è autorizzata alla spesa per l'allestimento e la distribuzione di materiale e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma l'Assessorato per il commercio potrà avvalersi della collaborazione di enti, società e tecnici esperti nei rispettivi settori.

C'è un emendamento della Giunta regionale « su proposta dell'Assessore » anziché « su proposta dell'Assessorato ».

Pongo ai voti l'emendamento. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo ai voti l'articolo così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1963 le seguenti spese:

- A) - lire 10 milioni per le iniziative di cui all'art. 1;
- B) - lire 3 milioni per le iniziative di cui agli artt. 6 e 7.

Per le spese di cui alla lett. A) si provvede con il fondo di lire 10 milioni iscritto al cap. n. 146 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso; per quelle di cui alla lett. B) mediante riduzione di lire 3 milioni dello stanziamento iscritto al cap. n. 145 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Per la partecipazione a fiere e mostre interessanti i settori dell'agricoltura e dell'industria, per il 1963, si farà fronte con i fondi a ciò necessari stanziati nei cap. n. 58 e n. 150 del bilancio regionale.

Pongo ai voti l'art. 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Si distribuiscano le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 34 - 34 sì.

La legge è approvata (*).

Passiamo alle **Interrogazioni e interpellanze.**

Interpellanza del cons. Benedikter di data 10.5.1963:

Mi permetto di interpellare la Giunta regionale per sapere, che cosa intenda fare per assicurare alla frazione di montagna di Pavicolo a Monte di S. Vigilio — nonostante la derivazione per le terme radioattive di Merano — l'approvvigionamento d'acqua a seconda della relazione presentata per incarico della Giunta regionale dall'Ing. Brentel. Ciò per rispondere finalmente all'appello urgente dell'anno 1959 di una popolazione aggirantesi a 350 unità.

(*) Vedi appendice a pag. 33

N. 26 capifamiglia di Pavicolo, viventi ad un'altezza variante tra i 1000 e 1450 m. sopra il livello del mare, oltre al curato ed a 39 famiglie delle sottostanti frazioni di Villa di Lana e di Masi d'Ultimo, ivi compreso lo stesso Sindaco di Lana, in data 5 novembre 1959 si erano rivolti alla Giunta regionale con un appello urgente, chiedendo che « si impedisca di costringere la popolazione di Pavicolo ad abbandonare le proprie dimore ed i campi degli usufruttuari del Consorzio di Villa di Lana per mancanza d'acqua del Rio Grotta, provocata dalla derivazione di tutte le sorgenti da parte della SALVAR, rovinandoli ».

In base all'antica e tradizionale utilizzazione la popolazione di Pavicolo, la quale ad eccezione di singoli proprietari di boschi, vive esclusivamente dell'agricoltura e dell'allevamento di bestiame, ha potuto chiedere per soli ettari 25 di complessivi ettari 75 di terreno coltivato il riconoscimento del diritto d'acqua per litri/sec. 22, visto che il Rio Grotta in media non ha una portata superiore. Gli abitanti di Pavicolo utilizzano in aggiunta per usi potabili, di abbeveramento, di antincendio e domestici piccole sorgenti site in prossimità dei loro masi, delle quali a seguito della costruzione di gallerie a scopo di derivazione una parte si è completamente dissecata, mentre un'altra si è ridotto quantitativamente in modo notevole.

Non molto migliore è la situazione di Villa e della zona di Masi d'Ultimo. Il Consorzio in oggetto aveva chiesto il riconoscimento del diritto d'acqua per litri/sec. 35 per la irrigazione di ettari 62, nonchè per usi domestici e per l'esercizio di 9 molini. Tale quantitativo d'acqua è superiore a quello richiesto per Pavicolo, avendo il Rio Grotta verso valle una portata d'acqua maggiore.

Sia per Pavicolo come pure per Villa di Lana e di Masi d'Ultimo il Rio Grotta costi-

tuisce l'unica fonte per l'approvvigionamento idrico. Non essendo logicamente possibile sostituire l'acqua con del danaro, è da escludersi il risarcimento per tale via.

L'unico possibile rimedio consiste:

- 1) Nel coordinamento dell'utilizzazione del quantitativo di acqua disponibile da parte della SALVAR e degli abitanti di Pavicolo, di Villa di Lana e di Masi d'Ultimo per coprire l'indispensabile fabbisogno vitale di questi ultimi;
- 2) nella costruzione di bacini di raccolta e di acquedotti per consentire nella maniera più razionale possibile l'utilizzazione del quantitativo minimo di acqua necessario per il fabbisogno vitale.

Stando alla relazione Brentel, è da prevedersi che il Ministero per i Lavori Pubblici riconosca prossimamente i diritti d'acqua dei Consorzi di Pavicolo, di Villa di Lana e di Masi d'Ultimo, tali quali sono stati richiesti. Secondo il punto di vista della SALVAR sarebbe la Regione e non questa ad essere obbligata di provvedere all'indennizzo, per avere la Regione versata sotto forma di quota sociale il valore complessivo in numerario delle sorgenti. La disputa tra la Regione e la SALVAR non potrà comunque perpetuare una situazione insostenibile, la quale avrebbe in ultima analisi per conseguenza l'allontanamento dalle loro case e dalle loro aziende agricole di antichissime comunità contadine di montagna. La relazione Brentel constata che: « ... vista la posizione impervia di questa frazione, raggiungibile ad un'altezza di metri 1250 sul mare solo a piedi, bisogna supporre che la popolazione vi si sia potuto insediare soltanto grazie alle acque del Rio Grotta; qualora queste acque subiscono una sensibile diminuzione o addirittura scompaiono

del tutto, la popolazione sarà costretta di abbandonare le attuali sue dimore... ». D'altro canto sarebbe pensabile di costruire dei bacini di raccolta per i quantitativi d'acqua defluenti in periodi di piena onde utilizzarli a fine d'irrigazione, nonchè per fornire l'energia elettrica necessaria per l'esercizio dei molini e della segheria, mentre per il necessario fabbisogno domestico dovrebbe essere costruito un acquedotto.

Sono d'avviso che, indipendentemente dalla controversia tra la Regione e la SALVAR, i Consorzi di Pavicolo, di Villa di Lana e di Masi d'Ultimo dovrebbero essere senza indugio messi in condizione di provvedere alla bisogna, affinché la Regione possa reggersi di fronte alla propria responsabilità nel garantire l'esistenza a tutti gli strati della popolazione, compresi gli abitanti di zone d'alta montagna viventi in posizioni tra le più svantaggiate.

Cons. Benedikter, desidera illustrare?
No? La parola all'Assessore dott. Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): In risposta all'interpellanza del 10 maggio 1963, presentata al Consiglio regionale dal dott. Alfonso Benedikter, si comunica: innanzitutto è doveroso precisare che spetta alla SALVAR risarcire tutti i danni che derivano ai consorzi irrigui, ai rapporti all'attività mineraria che esso svolge, sostituendo con acqua comune i quantitativi di acqua minerale utilizzati. La Regione ha infatti conferito alla SALVAR il diritto di utilizzare l'acqua delle sorgenti radioattive ed oligominerali esistenti, anche nel territorio dei comuni di Lana e di Ultimo, però tale diritto deve essere esercitato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi, come stabilisce l'art. 4 del decreto del Presidente del 29 marzo 1958, n. 104, con il quale è stata affermata la concessione mineraria in parola. Es-

sendo di antica data i diritti di derivazione di acqua dal rio Grotta, ed essendo stata presentata dagli interessati entro il termine di legge la domanda per il riconoscimento di tale diritto, è obbligo della società concessionaria SALVAR rispettare tali diritti e risarcire ogni eventuale danno derivante dall'esercizio della concessione, art. 31 del decreto legge 1443, dettante norme di carattere legislativo per disciplinare le ricerche e la coltivazione delle miniere nel regno. La salvaguardia dei diritti di derivazione da parte dei censiti, era stata dal Ministero dell'industria e commercio espressamente inserita nell'art. 4 del decreto 19 aprile 46, con il quale era stata accordata al consorzio Terme radioattive di Merano, la concessione di sfruttamento delle acque radioattive, della quale è stata accettata la rinuncia con D.P.G.R. 1° luglio 1957, n. 96. Nel decreto il rilascio della concessione alla SALVAR, questo non è stato fatto e si è ricorso alla formula convenzionale, solo per il fatto che non sono state presentate opposizioni in sede di pubblicazione della domanda.

Per quanto riguarda poi il punto di vista della SALVAR, secondo il quale dovrebbe essere la Regione a provvedere all'indennizzo per aver la Regione versato sotto forma di quota sociale il valore complessivo e numerario delle sorgenti, si fa presente che detto punto di vista non ha alcun valore nella vertenza SALVAR-utenti rio Grotta, in quanto il danno è causato dall'esercizio della concessione, e pertanto deve risponderne la concessionaria SALVAR, che regolerà in altra sede i rapporti tra i soci.

In merito sempre alla tesi della SALVAR si può però osservare che essa è inesatta; alla SALVAR è stata infatti concessa la facoltà di utilizzare, salvo i diritti di terzi, l'acqua delle sorgenti radioattive ed oligominerali situate nei territori dei comuni di Marlengo, Lana, Ulti-

mo, Parcines, Cermes, Naturno, Avvelengo, Scena, Rifiano, Merano e Tirolo. Non sono state quindi concesse le 30 sorgenti che presentano le migliori caratteristiche, ma tutte le sorgenti, note o no, esistenti nell'ambito di detti comuni, per le quali venga accertata la natura radioattiva od oligominerale. Può aver fatto sorgere tale inesattezza il fatto che nel verbale di ricognizione delle sorgenti e di delimitazione della concessione allegato al decreto che accorda la concessione stessa alla SALVAR, le sorgenti di acqua minerale e quindi anche quelle del bacino idrico del rio Grotta, sono elencate in apposite tabelle. La ricognizione delle sorgenti è stata effettuata solo ai fini dell'art. 14 del decreto anzi citato, il cui 2° comma stabilisce: « possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità ». In tale verbale pertanto è stata riconosciuta solo l'esistenza e la coltivabilità delle sorgenti radioattive. La Regione in effetti ha portato come quota sociale tutte le sorgenti radioattive ed oligominerali utilizzabili, salvo i diritti dei terzi entro il perimetro della concessione. Tutto ciò premesso si comunica che a seguito dell'esposto in data 5 novembre 1959, presentato dagli utenti di Pavicolo, Villa di Lana e Masi d'Ultimo e delle conclusioni della relazione dell'ing. Brentel, la Regione ha costituito, sentito il parere delle parti, la chiesta commissione, con un preciso compito di accertare la consistenza dei diritti d'uso di acqua del bacino del rio Grotta e il relativo stato di fatto. Se e in quale misura gli utenti del citato torrente verranno lesi nei loro diritti e nei loro usi, per effetto della derivazione della SALVAR e di formulare proposte sul modo in cui essi potranno venire eventualmente risarciti e indenizzati. Detta commissione si è riunita due volte, iniziando un lavoro per l'accertamento dei diritti e dello stato attuale di fatto e ha incaricato l'ufficio idrografico del

Magistrato delle acque di controllare la portata del rio Grotta e delle sorgenti derivate dalla SALVAR. Questo controllo è già stato eseguito per gli anni 60-61-62, ma sarebbe opportuno che venisse eseguito per almeno un quinquennio per avere una media attendibile dei dati rilevati. Purtroppo per il 1963 è stato sospeso, non avendo la SALVAR provveduto al versamento di una parte delle competenze spettanti al predetto ufficio, malgrado in sede di commissione avesse dichiarato di anticipare i fondi necessari per l'effettuazione nel controllo che avrebbe dovuto fornire i dati tecnici essenziali per rilevare la misura del danno arrecato agli utenti del consorzio. In questi giorni l'ing. Brentel del servizio utilizzazioni idrauliche dell'Assessorato industria e turismo che presiede la commissione, ha lasciato l'amministrazione regionale per incarichi commessi, perchè nominato Commissario alla STE. La pratica relativa alla vertenza SALVAR, utente rio Grotta, verrà inviata — è già stata inviata — all'ufficio tecnico della Regione competente in materia mineraria, cioè alla competenza del distretto minerario, il quale distretto minerario dovrà provvedere sulla scorta degli elaborati della commissione, ad ultimare il lavoro e a formulare proposte per la risoluzione della vertenza. Sarà scritto alle parti, cioè alla SALVAR, agli utenti del rio Grotta, se desiderano conferire al capo dell'ufficio distretto minerario l'incarico di trovare una soluzione per fare da arbitro fra le due parti, cioè fra la SALVAR e gli utenti. Volevo aggiungere anche una considerazione primaria, anche per non dare impressione di un atteggiamento dilatorio nel tema che da molto tempo è all'esame delle parti, noi non abbiamo intenzioni di questo genere. Se la SALVAR e gli utenti conferiscono questo incarico al nostro direttore del distretto minerario, il direttore del distretto minerario lo accetterà, poichè ho già parlato con lui ed è disposto ad

accettarlo, purchè evidentemente quello che il capo del distretto deciderà, venga dalle due parti preventivamente accettato, come arbitro unico. In ogni modo, la Giunta regionale ritiene di dover considerare la posizione delle popolazioni che abitano in quella località e ritiene anche non giusto il trascinare la situazione per una vertenza di natura giuridica.

La causa promossa dagli abitanti interessati è giunta al Consiglio superiore delle acque, che riconoscerà sicuramente, probabilmente nella giornata di domani, i diritti incontestabili delle popolazioni.

Intanto noi abbiamo proposto, dopo che la commissione di arbitrato precedentemente istituita si è sciolta senza completare il proprio lavoro, di affidare il compito di mediazione al capo dell'ufficio minerario della Regione, il quale è disposto ad accettare l'incarico, se le parti si impegneranno a sottostare al suo giudizio. Intanto è urgente si dia mano al progetto per l'utilizzazione delle acque, e la sostituzione — per i molini ed altro — dell'acqua con energia elettrica, perchè siano tutelati i diritti delle popolazioni. Non va tenuto nascosto che la spesa per questa sistemazione non sarà lieve: da una prima, sommaria valutazione dei tecnici, non potrà essere inferiore ai cento milioni. La Regione è naturalmente fin d'ora disposta a sostenere la sua parte, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione alla SALVAR, che è del trenta per cento. Resta inteso che il problema non può essere trascinato dalla SALVAR da un anno all'altro anno, senza che una soluzione sia trovata; se sarà necessario, la potremo ricercare in un apposito provvedimento legislativo. E' nostra ferma intenzione di non perdere ulteriormente tempo e di mettere a disposizione tutti i nostri mezzi per una soluzione della questione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich erkläre mich mit dem zweiten Teil, den der Assessor ohne abzulesen vorgetragen hat, befriedigt. In seinem ersten Teil hat er sich mit der rechtlichen Auseinandersetzung befaßt, im zweiten Teil mit dem, was die Region auf Grund ihrer Zuständigkeit tun kann und tun sollte, denn die Region ist ja nicht nur eine Teilhaberin der SALVAR, also ein Mitglied dieser Gesellschaft, sondern ist als solche politisch verantwortlich für das Gemeinwohl. In diesem Fall geht es in erster Linie um die Existenzmöglichkeit. Ich habe erklärt, daß ich mit dem zweiten Teil der Antwort zufrieden bin, wo sich der Assessor mit den Vorkehrungen befaßt hat, die die Region treffen will: nicht als Teilhaberin der SALVAR und nicht was die juristische Auseinandersetzung zwischen SALVAR einerseits und den Pawiglern andererseits betrifft, sondern weil die Region politisch gesprochen für das Gemeinwohl zuständig ist. In erster Linie geht es darum, für die Existenz dieser Bevölkerung zu sorgen. Der Assessor hat gesagt, daß diese juristische Auseinandersetzung unter Umständen viel Zeit brauchen wird, es auf der anderen Seite bereits heute schon klar ist, daß die Pawigler ihr Recht haben. Es wird ihnen noch endgültig anerkannt werden. Das Dekret des Ministeriums für öffentliche Arbeiten steht vor seiner Herausgabe, so daß diesbezüglich kein Zweifel bestehen kann. Trotzdem dürften noch Jahre vergehen, um die rechtliche Frage zwischen Pawiglern einerseits und SALVAR andererseits auszutragen. Auf der anderen Seite muß auch darauf aufmerksam gemacht werden, daß der dringende Appell der Pawigler auf den 5. November 1959 zurückreicht, daß damals, noch im Jahre 1959, mit ziemlicher Schnelligkeit ein Bericht des Ing.

Brentel verfaßt worden ist, der die Lage klar herausstellt, daß aber dann seit 1959 bis vor kurzem nichts mehr geschehen ist. Wir haben erfahren, daß diese Kommission zwar zusammengetreten ist, aber sich inzwischen wieder aufgelöst hat, daß jetzt eine Art Schiedsspruch von seiten des Leiters des Bergbauamtes der Region vorgesehen würde, was meiner Ansicht nach auch sehr zweckmäßig ist. Wenn es bald herausgegeben wird, sollte auch das Urteil abgewartet werden, unabhängig davon sollte aber die Region in erster Linie veranlassen, daß ein Projekt ausgearbeitet wird, um die gesamte Wasser- und Stromversorgung von Pawigl zu regeln. Das kann die Region von sich aus machen; als zweiter Akt käme dann die Finanzierung dieses Projektes und dessen Durchführung. Ich bin der Ansicht, daß die Region als solche die Sache in die Hand nehmen sollte, ferner, daß der Anteil an dieser Finanzierung, der der SALVAR unabhängig vom 30% igen Anteil der Region gebührt, eine Frage ist, die zwischen Region und SALVAR geklärt werden sollte — wenn notwendig in einer Auseinandersetzung —, nicht aber den Pawiglern aufgelastet werden sollte. Über die vorgesehene Finanzierung kann die Region sich schadlos halten. Es gibt verschiedene Mittel und Wege hierzu. Unter anderem wissen wir auch, daß die Region wieder eine Ergänzung der Finanzierung der SALVAR-Gesellschaft vorgesehen hat. Auch bei dieser Gelegenheit, glaube ich, ist es angebracht, die Beteiligung an der Finanzierung der Wasserversorgung von Pawigl zwischen Region und SALVAR zu regeln. Ich erkläre mich mit der Antwort in der Erwartung einverstanden, daß den Worten auch die Taten folgen.

(Mi dichiaro soddisfatto della seconda parte della risposta dell'Assessore, quella non letta. Nella prima parte egli si è occupato della questione dal punto di vista giuridico, nella seconda di ciò che la Regione può e dovrebbe fa-

re in base alla sua competenza: la Regione infatti non è soltanto cointeressata alla SALVAR, cioè membro di tale società, ma anche politicamente responsabile dei pubblici interessi. In questo caso si tratta in prima linea di una possibilità di vita. Mi sono dichiarato soddisfatto della seconda parte della risposta dell'Assessore in cui sono menzionate le misure che la Regione ha intenzione di prendere, non come cointeressata alla SALVAR e non per quanto riguarda le controversie giuridiche fra questa e gli abitanti di Pavicolo ma perchè la Regione, dal punto di vista politico, è responsabile degli interessi pubblici. Si tratta in primo luogo di provvedere all'esistenza della popolazione: l'Assessore ha detto che la controversia giuridica può prendere anche molto tempo e che d'altra parte è già da oggi chiaro che gli abitanti di Pavicolo hanno i loro diritti che saranno definitivamente riconosciuti. Il relativo decreto del Ministero dei Lavori pubblici uscirà prossimamente così da non lasciare più dubbi in proposito; ciò nonostante passeranno ancora alcuni anni prima che sia possibile regolare le pendenze giuridiche fra la SALVAR e gli abitanti di Pavicolo. D'altra parte bisogna anche considerare che l'appello urgente degli abitanti stessi risale al 5 novembre 1959 e che allora l'ing. Brentel aveva compilato in gran fretta una relazione sulla situazione: da allora a poco tempo fa non si era più fatto nulla. Abbiamo saputo che la commissione si è costituita e nel frattempo di nuovo sciolta e che ora si è deciso di affidare una specie di verdetto arbitrario al capo dell'Ufficio minerario della Regione, decisione che mi sembra opportuna.

Se ciò sarà fatto in un prossimo futuro, si dovrebbe anche aspettare la sentenza; indipendentemente da questo la Regione dovrebbe però prima di tutto far preparare un progetto per la sistemazione delle forniture idriche ed elettriche di Pavicolo. Questa è un'iniziativa che la

Regione può prendere senz'altro, come seconda fase potrebbe venir finanziato e realizzato il progetto. Sono del parere che la Regione come tale dovrebbe incaricarsi della cosa ed inoltre che la quota di finanziamento che spetta alla SALVAR, indipendentemente dal 30% della Regione, sia una questione che va definita fra la Regione e la stessa società, se necessario con un accomodamento, ma non accollata agli abitanti di Pavicolo. Del finanziamento previsto la Regione può rivalersi in molti modi: fra l'altro sappiamo che la Regione ha previsto un'ulteriore apporto di capitale alla SALVAR ed appunto in questa occasione mi sembrerebbe utile regolare fra questa società e la Regione la questione della partecipazione al finanziamento dell'acquedotto di Pavicolo. Ripeto la mia soddisfazione per le dichiarazioni dell'Assessore, nell'attesa che alle parole seguano i fatti).

PRESIDENTE: Interrogazione del con. Toscana di data 10 marzo 1962:

Il sottoscritto consigliere regionale Francesco Toscana chiede di interrogare il competente Assessore per conoscere:

- 1. - se intenda o meno presentare al Consiglio regionale, in attuazione della relativa competenza primaria prevista dallo Statuto regionale, un provvedimento legislativo sulla disciplina della pesca;*
- 2. - nel caso non esistesse tale intenzione, i motivi che ostano al varo di una legge regionale in materia.*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Io posso assicurare il cons. Toscana che metteremo allo studio anche la legge

sulla pesca. In questo momento è in corso di preparazione la legge sulla caccia, dopodichè cercheremo di predisporre il provvedimento sulla pesca.

TOSCANA (Indipendente): Ringrazio l'Assessore; vorrei pregarlo, mentre verrà emanata la legge sulla pesca, di tener presente l'opportunità di ricostituire la consulta della pesca, della quale il consorzio non ha motivo di essere.

PRESIDENTE: L'Assessore è d'accordo. Interpellanza del cons. Corsini sul taglio dei boschi sulle sponde del lago di Tovel... Manca l'Assessore competente che è ammalato, perciò la rinviemo.

CORSINI (P.L.I.): Aspettiamo quando faranno un altro taglio di 800 metri cubi di legname, poi svolgeremo l'interrogazione.

PRESIDENTE: Interpellanza del cons. Benedikter, di data 24 maggio 1963;

Erlaube mir den Regionalausschuß zu befragen, was er zu tun gedenkt hinsichtlich der Koordinierung des Regionalgesetzes vom 7.12.1962 Nr. 23 über die Angleichung der Krankenversicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter an die Industrie mit dem Staatsgesetz vom 26.2.1963 Nr. 329, das dieselbe Zielsetzung hat, im besonderen was folgende Punkte betrifft:

- 1. Die Festsetzung und Einhebung der Beiträge an die allgemeine Krankenkasse über das Amt für die Einheitsbeiträge in der Landwirtschaft, wie es das Staatsgesetz vorschreibt und wie sich der Regionalausschuß sowohl in der legislativen Kommission als auch im Regionalrat ausdrücklich verpflichtet hat, um eine Doppelge-*

- leisigkeit und damit Erschwerung des Verwaltungsverfahrens gegenüber den beitragszahlenden Arbeitgebern zu vermeiden.
2. Die Eintragung der landwirtschaftlichen Tagelöhner in die Krankenkasse, welche auf Grund der bereits im persönlichen Tagelöhnerbüchlein enthaltenen Angaben erfolgen sollte, so wie es die Provinzkommission für die Einheitsbeiträge jüngst für alle anderen Formen von Sozialversicherung beschlossen hat.
 3. Die im 3. Absatz des Art. 8 des Regionalgesetzes ausgesprochene Verpflichtung der Arbeitgeber gegenüber der Krankenkasse, Angaben über landwirtschaftliche Arbeitnehmer zu liefern, sollte auf jene Arbeitnehmer beschränkt bleiben, die nicht bereits im Wege der Einheitsbeiträge schon erfaßt sind, um deren sofortige Krankenversicherung zu gewährleisten.
 4. Während Art. 7 des erwähnten Staatsgesetzes die Abgabe der vom Amt für Einheitsbeiträge eingehobenen zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge an die Krankenkasse für die landwirtschaftlichen Arbeiter aller Art vorsieht, fehlt im Staatsgesetz eine entsprechende Bestimmung hinsichtlich der neueingeführten Beiträge zu Lasten der Landwirte und Halbpächter, obwohl die allgemeine Krankenkasse auch diese Kategorie schon bisher betreut hat.
 5. Art. 12 des Regionalgesetzes setzt das Gesetz außer Kraft, sobald ein entsprechendes Staatsgesetz erlassen ist, es sei denn, daß das Staatsgesetz geringere Vergünstigungen enthält: eine amtliche Klärung der in diesem Zusammenhang entstandenen rechtlichen Lage, die in geeigneter Form allen Interessierten zur Kenntnis gebracht wird, erweist sich als notwendig.
 6. Auf Grund der Zuständigkeit der Region

auf dem Gebiete der Sozialfürsorge gemäß Art. 6 des Regionalstatuts, wofür die Region gemäß Art. 13 auch die Verwaltungsbefugnisse übernommen hat, könnte die Region mit Regionalgesetz die Zuständigkeit für die bei den Präfekturen eingerichteten Provinzialkommissionen gemäß Art. 5 des königlichen Dekretes Nr. 49 vom 24.9.1940, abgeändert durch Art. 3 des königlichen Dekretes vom 8.2.1945, welche im Rahmen der allgemeinen Gesetzesbestimmungen örtliche Regelungen für die Erhebung der Landarbeiter und die Bezahlung der Einheitsbeiträge treffen, übernehmen ebenso wie eine regionale Kommission zweiter Instanz besonders für die Entscheidung von Rekursen von Seiten des Regionalausschusses anstelle der Zentralkommission schaffen. Ich weise darauf hin, daß die Region Sizilien bereits mit Dekret des Präsidenten der Region vom 2.4.1948 Nr. 11 diese Zuständigkeit an sich gezogen hat. Es handelt sich dabei nicht um den Übergang von staatlichen Ämtern, also der Provinzämter für die Einheitsbeiträge in der Landwirtschaft, sondern lediglich um die Zusammensetzung und Ernennung der bei den Regierungskommissariaten als Nachfolger der Präfekturen bestehenden Kommissionen und die Schaffung einer der Zentralkommission nachgebildeten beratenden Regionalkommission.

7. Im Zusammenhang mit der Angleichung der Sozialfürsorge der Landarbeiter an jene der Industrie, wo die Region nur um etwa drei Monate dem Staate zuvorgekommen und damit wiederum entlastet wurde, erscheint es als zweckmäßig, eine solche Angleichung auch hinsichtlich der Mindestrente der landwirtschaftlichen Arbeiter durch Regionalgesetz vorzunehmen, unab-

hängig davon, ob der Staat in absehbarer Zeit dem Beispiel folgt. Eine Gute-Wille-Erklärung in diesem Sinne wurde im Regionalrat bereits bei Verabschiedung des Gesetzes vom 7.12.1962 Nr. 23 abgegeben.

Mi permetto di interpellare la Giunta regionale per sapere, che cosa intenda fare a proposito della legge regionale del 7.12.1962 n. 23, concernente l'adeguamento dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori agricoli a quella dell'industria di cui alla legge nazionale del 26.2.1963, n. 329, avente la stessa finalità e, in particolare, che cosa intenda fare per quanto riguarda i seguenti punti:

- 1) l'accertamento e la riscossione dei contributi alla C.M.P.M. tramite l'Ufficio per i contributi unificati in agricoltura, come contemplato dalla legge nazionale e giusto l'esplicito impegno assunto dalla Giunta regionale nella Commissione legislativa e in Consiglio regionale mirante ad evitare una procedura amministrativa a doppio binario e il conseguente appesantimento della medesima nei confronti dei datori di lavoro contribuenti;*
- 2) l'iscrizione dei lavoratori agricoli giornalieri alla C.M.P.M., la quale dovrebbe essere fatta in base alle indicazioni contenute nel libretto personale dei giornalieri, così come recente lo ha deciso la Commissione provinciale per i contributi unificati per tutte le altre forme di assicurazione sociale;*
- 3) l'impegno dei datori di lavoro nei confronti della C.M.P.M. a fornire le notizie necessarie sul conto dei lavoratori agricoli contemplato dal capoverso 3) dell'art. 8 della legge regionale, dovrebbe essere limitato a quei lavoratori non ancora accertati mediante i contributi unificati, al fine di garantire*

l'immediata loro assicurazione contro le malattie;

- 4) mentre l'art. 7 della citata legge nazionale prevede il versamento alla Cassa Malattia dei contributi integrativi dei datori di lavoro riscossi dall'Ufficio per i contributi unificati, nella legge nazionale manca una adeguata disposizione concernente i contributi neo - istituiti a carico degli agricoltori e mezzadri, e ciò nonostante che la C.M.P.M. avesse assistito fino allora anche tale categoria;*
- 5) l'art. 12 della legge regionale prevede l'abrogazione della legge, non appena emanata una analoga legge nazionale, a meno che tale legge non preveda agevolazioni minori: si rileva pertanto necessario un chiarimento ufficiale della relativa situazione giuridica, chiarimento che dovrebbe essere portato a conoscenza nella maniera più opportuna a tutti gli interessati;*
- 6) in base alla competenza della Regione in materia di assistenza sociale secondo l'art. 6 dello Statuto regionale, per cui la Regione, giusto l'art. 13, ha assunte anche le competenze amministrative, la Regione con legge regionale potrebbe assumere la competenza per le Commissioni provinciali istituite presso le Prefetture in conformità con l'art. 5 del R.D. n. 49 del 24.9.1940, modificato dall'art. 3 del R.D. 8.2.1945, che stabiliscono i regolamenti locali sia per l'accertamento dei lavoratori agricoli, sia per il pagamento dei contributi unificati nell'ambito delle disposizioni legislative a carattere generale; ugualmente la Regione potrebbe creare una Commissione regionale di seconda istanza specialmente per decidere, in luogo della Commissione centrale, in merito a ricorsi presentati dalla Giunta regionale. Faccio presente che la Re-*

gione siciliana ha già avvocato a sè questa competenza con decreto del Presidente della Regione del 2.4.1948, n. 11. Non si tratta quindi del trasferimento di uffici statali, in particolare degli uffici provinciali per i contributi unificati nell'agricoltura, ma semplicemente della composizione e della nomina delle Commissioni esistenti presso i Commissariati governativi quali successori delle Prefetture; si tratta inoltre di creare una Commissione regionale a carattere consultivo sul modello della Commissione centrale;

- 7) *in connessione con l'adeguamento dell'assistenza sociale dei lavoratori agricoli a quella dell'industria, dove la Regione ha preceduto lo Stato solo di circa tre mesi, sgravandola nuovamente di tale obbligo, sembra opportuno provvedere ad un tale adeguamento anche per quanto riguarda la pensione minima dei lavoratori agricoli, indipendentemente dal fatto che lo Stato segua o meno tale esempio in un tempo prevedibile. Una dichiarazione di buona volontà in tal senso venne già fatta nel Consiglio regionale in occasione della approvazione della legge 7.12.1962, n. 23.*

La parola all'Assessore Avancini.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.):

In relazione alla interpellanza del Consigliere regionale dott. Alfons Benedikter di data 24 maggio 1963, n. 182, si fa presente quanto segue:

la Legge regionale 7 dicembre 1962, n. 23, dette norme per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri a favore dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè per la concessione di un contributo della Regione alle Casse

Mutue Provinciali di Malattia di Bolzano e di Trento. Conseguentemente ogni disposizione contenuta in Leggi o provvedimenti precedenti alla predetta legge, che siano in contrasto con la medesima, è abrogata.

E' da porre in rilievo in particolare modo che con la Legge regionale n. 23 si è inteso riformare radicalmente i sistemi vigenti nel settore dell'agricoltura per quanto riguarda sia l'accertamento dei soggetti beneficiari dell'assicurazione malattia (assicurati diretti e loro familiari), sia l'erogazione delle prestazioni di carattere sanitario ed economico e sia, infine, l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Bolzano e di Trento.

Tale intendimento innovatore del legislatore risulta in modo evidente, oltrechè naturalmente dalle norme contenute nella Legge in questione, anche da quanto è affermato nella relazione al disegno di legge presentata al Consiglio regionale.

Infatti, nella relazione precitata è detto:

« La legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, ed in particolare il suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 aprile 1957, n. 33, a sua volta modificato ed integrato con D.P.G.R. del 17 maggio 1960, n. 26, determinano e disciplinano il diritto dei lavoratori all'assistenza mutualistica nonchè la misura, il limite ed il metodo di erogazione delle prestazioni sanitarie ed economiche in modo diverso non solo fra i settori economici, ma altresì fra gli assicurati appartenenti allo stesso settore economico, creando sperequazioni nei trattamenti assisten-

ziali ed enacronistiche posizioni fra i beneficiari delle varie attività assicurative ed assistenziali.

Analoga situazione si riscontra nella materia concernente i contributi mutualistici, sia per quanto interessa le modalità per l'accertamento degli assicurati e di conseguenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro, che per la riscossione dei contributi stessi. Il settore dell'agricoltura è quello in cui maggiormente si riscontrano tali gravi anomalie.

Nel predetto settore sia i soggetti dell'assicurazione malattia e delle altre attività assistenziali gestite dalle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Bolzano e di Trento, sia il diritto alle prestazioni mutualistiche e sia i beneficiari, la misura, il genere e la durata delle prestazioni stesse sono notevolmente limitati a diversi rispetto agli altri settori economici ».

Inoltre, la relazione stessa, nell'illustrare gli articoli della Legge regionale in questione afferma, per quanto riguarda:

— l'articolo 1 che ai lavoratori dell'agricoltura è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria in forza della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che il diritto alle prestazioni stesse si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.

Dal che scaturisce che il rapporto assicurativo e il conseguente diritto alle prestazioni assistenziali mutualistiche ha origine esclusivamente dall'effettivo rapporto di lavoro qualunque ne sia la natura e la durata; pertanto dalla norma ne consegue l'abrogazione del sistema di accertamento a mezzo elenchi anagrafici co-

munali, inadeguato al suddetto principio innovatore del quale ne usufruiscono tutti i lavoratori dell'agricoltura qualunque sia il numero delle giornate di lavoro che essi prestano alle dipendenze di terzi.

— l'articolo 8 che, oltre a determinare l'applicazione delle aliquote contributive previste dalle corrispondenti leggi dello Stato, estende al settore dell'agricoltura le norme vigenti per i datori di lavoro dell'industria in materia di accertamento e di riscossione dei contributi stessi, ferme restando le esenzioni previste dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le altre agevolazioni vigenti per le aziende agricole delle altre Province. La estensione del sistema dell'industria al settore dell'agricoltura, implica lo snellimento dei servizi relativi all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Bolzano e di Trento, la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei datori di lavoro, nonchè lo sgravio dell'onere concernente l'aggio di riscossione che fino ad ora incideva notevolmente sull'ammontare dei contributi dovuti. Per quanto riguarda il punto 7 è da fare presente che la legge regionale dà, come già detto in precedenza, una nuova disciplina all'ordinamento dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica alle lavoratrici madri non contemplate dalla Legge statale del 26 febbraio 1963, n. 329, la quale si limita a estendere ai lavoratori dell'agricoltura parte delle prestazioni assistenziali mutualistiche vigenti per i lavoratori dell'industria.

La legge regionale n. 23, inoltre, ha effetto dal 1° gennaio del corrente anno, mentre quella dello Stato ha decorrenza parte dal 1° luglio 1963 e parte dal 1° gennaio 1964.

E' da rilevare, infine che la gamma delle prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei lavoratori dell'agricoltura previste dalla legge regionale in parola è più ampia di quella prevista dalla Legge dello Stato del 26 febbraio 1963, n. 329, infatti:

- l'assistenza medico-chirurgica, generica, specialistica, ostetrica, pediatrica e farmaceutica è corrisposta per un periodo di 365 giorni, mentre nelle altre Province è corrisposta per 180 giorni. L'assistenza farmaceutica è estesa anche ai mezzadri ed ai coloni e loro familiari, ciò che non avviene per i lavoratori della stessa categoria nelle altre Province.
- l'indennità giornaliera è corrisposta nella misura pari al 50 per cento delle retribuzioni medie convenzionali che ammontano:

a) salariati fissi ed assimilati:

- uomini Lire 1.500 giornaliera
- donne e ragazzi » 1.220 »

b) giornalieri di campagna:

- uomini Lire 1.600 giornaliera
- donne e ragazzi » 1.260 »

c) coloni e mezzadri:

- uomini Lire 1.200 giornaliera
- donne e ragazzi » 940 »

conseguentemente tale indennità varia da un minimo di 630 lire ad un massimo di lire 750, mentre la Legge statale n. 329 prevede l'indennità che varia da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 600.

— l'assistenza economica in caso di parto è prevista per tutte le lavoratrici dell'agricoltura, comprese quelle appartenenti alla categoria dei mezzadri e coloni, nella misura e nei limiti di cui beneficiano le lavoratrici dell'indu-

stria, in forza della Legge 26 agosto 1950, n. 860; conseguentemente alle lavoratrici madri è corrisposta una indennità giornaliera, per tre mesi avanti il parto e due mesi successivi il parto, pari all'80 per cento della retribuzione media convenzionale, quindi alle predette lavoratrici compete un trattamento economico medio in caso di parto di lire 166.440, anziché di lire 25.000, per le salariate, lire 15.000 e 12.000 per le giornalieri di campagna delle altre Province.

— L'assegno funerario che è previsto per tutti i lavoratori dell'agricoltura pari a venti volte la retribuzione media globale giornaliera percepita nelle ultime 20 giornate lavorative, mentre la Legge dello Stato non prevede la corresponsione di detto assegno.

E' da porre in rilievo, inoltre, quanto già detto in precedenza, ossia che con la nuova Legge regionale i lavoratori dell'agricoltura della Regione Trentino Alto Adige a differenza di quelli delle altre Province, acquisiscono il diritto dell'assistenza mutualistica dal primo giorno di assunzione al lavoro, qualunque ne sia la durata, diritto che si prolunga sino a 180 giorni successivi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nelle altre Province i lavoratori dell'agricoltura acquisiscono il diritto alle prestazioni precitate solo se la durata del rapporto di lavoro è superiore a cinquanta giornate e in quanto siano iscritti negli elenchi anagrafici comunali.

Il consigliere interpellante richiama l'attenzione della Giunta regionale sull'opportunità che si provveda anche all'assegnamento del trattamento pensionistico per quanto riguarda la pensione minima dei lavoratori agricoli. In merito non si può che confermare quanto già detto al Consiglio regionale in occasione dell'approvazione della Legge 7 dicembre 1962 n. 23.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich erkläre mich nicht zufriedengestellt, denn der Regionalassessor hat auf die Punkte 1, 2, 3 und 4 ebenso wie auf den Punkt 6 überhaupt keine Antwort gegeben. Ich muß feststellen, daß wenigstens unsere Gruppe seinerzeit dem Regionalgesetz auf Grund ganz klarer Erklärungen, die vom damaligen Assessor Molignoni in der Kommission und im Regionalrat gemacht worden sind, die Zustimmung gegeben hat, daß die Festsetzung und Einhebung der Beiträge an die Allgemeine Krankenkasse über das Amt für Einheitsbeiträge erfolge. Es wurde sowohl in der Kommission erklärt — wie aus dem Bericht der Kommission hervorgeht — als auch im Regionalrat. In der Kommission wurde von mir auch auf Grund einer Eingabe des Südtiroler Bauernbundes hervorgehoben, daß wir ansonsten nicht unsere Zustimmung geben könnten, weil eine Erschwerung in der Meldung der landwirtschaftlichen Arbeiter erfolge, die die bereits komplizierte Prozedur noch schwieriger gestalten würde. Sowohl in der Kommission als im Regionalrat wurde gesagt, daß man gar nicht daran denke, das zu tun. Heute erklärt der Assessor, es sei hier eine radikale Reform geschaffen worden, weshalb das alles nicht mehr gelte. Ich muß erklären, daß damit unser guter Glaube getäuscht worden ist, indem man uns etwas erklärt hat, was heute einfach geleugnet wird. Das muß ich klipp und klar erklären. Abgesehen davon haben wir keine Antwort bekommen auf Art. 1, auf Punkt 1, 2, 3, 4 und 6. Ich erkläre mich daher nicht einverstanden und behalte mir vor, auch zusammen mit den anderen Mitgliedern der Gruppe einen entsprechenden Beschlusantrag im Regionalrat einzubringen.

(Non sono soddisfatto delle parole dell'Assessore perchè ha ignorato i miei punti 1, 2, 3, 4 e 6. Devo far presente che, almeno per quanto riguarda il nostro gruppo, esso ha dato la sua approvazione alla legge regionale in base a precise assicurazioni fatte dall'allora Assessore Molignoni in commissione ed in Consiglio regionale, cioè che i contributi alla Cassa malattia sarebbero stati fissati e riscossi attraverso l'Ufficio per i contributi unificati. Ciò è stato dichiarato tanto in commissione, e questo risulta dalla relazione, quanto in Consiglio. In sede di commissione ho perfino sottolineato, basandomi su un memoriale della Federazione contadina sudtirolese, che in caso contrario non avremmo potuto dare la nostra approvazione perchè la legge avrebbe portato alla complicazione nelle denunce dei lavoratori agricoli, già di per sé complicate. Tanto in commissione come in Consiglio si era dichiarato di esser ben lungi dal fare ciò: oggi invece l'Assessore afferma che si è fatta una riforma radicale e che la vecchia procedura non è più valida. Devo far presente che si è ingannata la nostra buona fede con dichiarazioni che oggi si rinnegano, questo devo dirlo chiaro e tondo.)

Ma a parte questo, non abbiamo ancora ricevuto una risposta ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 ed all'art. 1. Per questo mi dichiaro contrario e mi riservo di presentare al Consiglio regionale, insieme con gli altri membri del mio gruppo, una mozione corrispondente).

PRESIDENTE: C'è una interrogazione del cons. Corsini, diretta al Presidente della Giunta regionale, per conoscere se, corrispondendo a verità la liquidazione FIR, sia stata svolta opportuna azione e quali conclusioni per ricupero 600 milioni obbligazioni acquistate dalla Regione per l'Aeromere.

Il Presidente è a Roma per impegni di ufficio, perciò la rinviemo.

Interpellanza del cons. Benedikter all'Assessore enti locali sulla competenza primaria della Regione in materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non sono in grado di rispondere ancora; sarei grato che fosse rinviata.

PRESIDENTE: E' rinviata. C'è ancora una interrogazione del cons. Nardin, ma è stata presentata soltanto ieri. Abbiamo finito.

Signori consiglieri, il Consiglio regionale è convocato nuovamente per il 9 luglio alle ore 9. La prima settimana di luglio sarà a disposizione dei Consigli provinciali per le rispettive

riunioni previste dallo Statuto, e delle Commissioni. Per il 27 giugno ad ore 9 è convocata una riunione dei Presidenti delle Commissioni legislative con il Presidente della Giunta regionale ed i capigruppo, per esaminare le leggi che dobbiamo trattare nel mese di luglio.

LUTTERI (D.C.): Facciamo alle dieci, signor Presidente.

PRESIDENTE: Va bene: facciamo alle 10, anzi alle 11. Alle undici del 27 giugno; discuteremo l'ordine dei lavori e gli argomenti che dovranno essere esaminati nella sessione ordinaria. La seduta è tolta. Sono convocati, subito, i componenti della Commissione biblioteca e regolamento, per una breve riunione.

(Ore 11.55).

APPENDICE



« PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE FIERE, MOSTRE E RASSEGNE NAZIONALI ED ESTERE ».

Art. 1

Allo scopo di favorire il collocamento delle merci tipiche di produzione regionale è autorizzata l'erogazione di spese per la partecipazione diretta della Regione, con prodotti regionali, a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni che organizzano la partecipazione alle suddette manifestazioni con prodotti regionali.

Nelle manifestazioni di cui ai commi precedenti può essere curata la propaganda turistica a favore della regione Trentino - Alto Adige, sentito il parere dell'Assessorato regionale cui è affidata la materia del turismo.

Art. 2

La partecipazione diretta viene disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, sentito il Comitato regionale per le fiere e mostre di cui al successivo art. 4.

Art. 3

L'Assessorato regionale per il commercio, ove ne ravvisi la necessità, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 4

Presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia del commercio è costituito il Comitato per le fiere e mostre così composto:

- l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio - Presidente;
- un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano - Membro;

- un rappresentante per ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, designato dalle rispettive Giunte provinciali - Membro;
- un funzionario della Divisione regionale del commercio addetto al settore del commercio con l'estero - Membro con funzioni di segretario.

Ai membri del Comitato spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 5

Agli enti ed alle organizzazioni di cui all'art. 3 potrà essere corrisposto un anticipo pari ai due terzi della spesa presunta per ogni singola manifestazione. La rimanenza sarà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6

L'Assessorato regionale per il commercio, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica, e previa deliberazione della Giunta, può disporre una indagine di mercato avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, della collaborazione degli enti ed organizzazioni indicati nel precedente art. 3.

Art. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il commercio è autorizzata alla spesa per l'allestimento e la distribuzione di materiale e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma l'Assessorato per il commercio potrà avvalersi della collaborazione di enti, società e tecnici esperti nei rispettivi settori.

Art. 8

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1963 le seguenti spese:

- A) - Lire 10 milioni per le iniziative di cui all'art. 1;
- B) - Lire 3 milioni per le iniziative di cui agli artt. 6 e 7.

Per le spese di cui alla lett. A) si provvede con il fondo di Lire 10 milioni iscritto al cap. n. 146 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso; per quelle di cui alla lett. B) mediante riduzione di Lire 3 milioni dello stanziamento iscritto al cap. n. 145 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Per la partecipazione a fiere e mostre interessanti i settori dell'agricoltura e dell'industria, per il 1963, si farà fronte con i fondi a ciò necessari stanziati nei cap. n. 58 e n. 150 del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

